

non punibilità per tenuità del fatto, vi è da dire che, sotto il profilo astratto, essa sarebbe possibile quando è richiamato l'art. 609-undecies; nondimeno, sotto il profilo concreto, potrebbe ostarvi l'aver approfittato della minorata difesa (131-bis).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile, con riferimento al solo art. 609-undecies (essendo aggravanti).

Sezione III

Dei delitti contro la libertà morale

610. Violenza privata. Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 1889, 166].

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339¹.

¹ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Aumenti di pena sono previsti, anche, dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.

NOTE:

Elementi essenziali: *La norma mira a proteggere soprattutto la libertà morale. Soggetto passivo può essere anche l'incapace; si disputa se ciò valga anche con riguardo ai casi in cui la vittima non percepisca, neppure minimamente, la costrizione: pare che, in tali casi, il delitto vada escluso se si tratta di sole minacce. La violenza può essere anche impropria (rumori, esaltazioni; ecc.), e può esser esercitata pure sulle cose.*

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentite quelle non custodiali (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: vincolata (violenza o minaccia).

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantanea.

Prescrizione: 6 anni.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: assorbe l'art. 196 c.p.m.p. e le percosse; può concorrere con il danneggiamento, con l'interruzione di pubblico servizio, con i maltrattamenti (se vi è violenza che travalichi i comportamenti funzionali alla commissione di quel delitto), sequestro di persona (se vi è un *quid pluris* rispetto alla privazione della libertà di locomozione), atti osceni, soppressione di atti, violenza sessuale (vedi ivi); non si versa nelle ipotesi di ragion fattasi, se sono attuati comportamenti che esulano finanche dai poteri del giudice; si distingue dall'estorsione e dalla rapina per la differente finalità della condotta; il tentativo di violenza privata si distingue dalle minacce perché queste ultime sono gratuite (nel senso di non finalizzate a far compiere o omettere qualcosa: linea che pare preferibile); l'art. 294 è norma speciale.

611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Chiunque usa violenza [581] o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339¹.

¹ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Elementi essenziali: *Il delitto non è escluso dal fatto che il costretto non sarebbe punibile, né dal fatto che il reato fine sia perseguibile a querela, e questa non sia poi stata proposta. La giurisprudenza è altresì orientata a sancire l'irritanza dell'impossibilità del reato ulteriore, quando l'azione del citeriore sia comunque idonea a integrare la violenza o la minaccia esatte della norma. Se il reato fine è commesso, vi è concorso di reati (e, con riferimento a quello ulteriore, anche di persone).*

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera; infatti, la violenza e la minaccia (a differenza che nell'articolo precedente, il cui evento è l'avvenuta costrizione) non costituiscono modalità d'estrinsecazione della condotta, bensì «l'in sé» dell'attuazione dell'azione.*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *non configurabile* (per l'orientamento prevalente).

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Rapporti con altre figure: *anche quando il soggetto passivo (che si vuol costringere a commettere un reato) è un p.u., il titolo di reato è il presente art. 611, e non il 336; concorre con gli artt. 600, 602, 629; se la vittima commette il delitto, l'agente risponde anche di quel fatto ulteriore (oltre che della ceteriore fattispecie in esame).*

612. Minaccia. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 1889, 156]^{1,2}.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno [c.p. 1889, 380]³.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339^{4,5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

² Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L.

15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

³ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

⁵ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689. Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Elementi essenziali: *Norma di chiusura e di carattere residuale, esige che la minaccia sia idonea a intimorire; nondimeno, anche quella generica può possedere tale requisito. Non integra il delitto la minaccia condizionata: si ha quando l'esito minacciato sia prospettato come reazione all'altrui fatto ingiusto e anti giuridico.*

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non consentite; consentito, però, nei casi di cui al comma 2 (ora vi è il comma 3), l'allontanamento dalla casa familiare, anche con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. (282-bis, comma 6, c.p.p.), se il delitto è commesso in danno di un prossimo congiunto o del convivente.*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. f, c.p.p.): *consentite* (se la minaccia è "telefonica", con semplificazione delle condizioni: art. 13 D.L. n. 152/91); *un orientamento minoritario afferma che le intercettazioni sarebbero permesse anche in caso di minaccia non telefonica.*

Autorità giudiziaria competente: *comma 1, Giudice di pace* (4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274 del 2000), *ma è competente il Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.) *se ricorre l'aggravante di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000; secondo e terzo comma, Tribunale monocratico. Nel caso di competenza del Giudice di pace (comma 1), la pena è quella qui comminata* (D.Lgs. n. 274, cit.).

Procedibilità: *primo e secondo comma, a querela di parte* (336 c.p.p.); *terzo comma, d'ufficio* (50 c.p.p.). *Tuttavia, se la minaccia è grave, la procedibilità è d'ufficio, qualora ricorra un'aggravante a effetto speciale* (623-ter).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: libera; infatti, la violenza e la minaccia (a differenza che nell'articolo 610, il cui evento è l'avvenuta costrizione) non costituiscono modalità d'estrinsecazione della condotta, bensì «l'in sé» dell'attuazione dell'azione.

Svolgimento che lo perfeziona: azione (si sta parlando della minaccia verbale o di quella espressa con mimica; il tema diventa un po' controverso nei casi in cui il reo opera con altri mezzi: per es., invio di lettere minacciose).

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Tentativo: non configurabile per l'ipotesi di minaccia verbale (per l'orientamento prevalente); configurabile per quella attuata in forma scritta o con condotta frazionata.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile (fermo, peraltro, il dettato degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000, quando è competente il Giudice di pace).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile; ovviamente, circa i casi di competenza del giudice di pace, resta ferma la lettera degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.

Rapporti con altre figure: assorbe l'art. 660 (a noi il *dictum* pare improprio); cfr. art. 610; ovviamente, è assorbito da tutti i delitti il cui elemento costitutivo (o aggravante speciale) sia la minaccia.

612-bis. Atti persecutori. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita¹.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici².

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un mi-

nore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio^{3,4}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1-bis. D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.

² Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

³ Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38.

NOTE:

Elementi essenziali: La dottrina prevalente lo considera reato plurioffensivo. La figura rientra tra i delitti commessi con violenza alla persona, ai sensi dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p. L'ese-gesi prevalente ritiene che anche le molestie sessuali siano idonee a integrare il delitto; e qualche interprete estende tal idoneità pure al mobbing. Il dolo appare nitidamente generico. La fattispecie si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui si verifica uno dei due eventi descritti dalla disposizione: si consuma con l'ultima azione.

Arresto: obbligatorio in flagranza (380, lett. I-ter, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: benché la comminatoria sia meno severa di quella esatta dall'art. 384 c.p.p., il fermo è tuttavia consentito in forza degli artt. 4 (lett. i-ter) e 77 D. Lgs. n. 159/11 (come integrato dalla legge n. 161/17), ma è pur sempre richiesto il pericolo di fuga.

Misure cautelari personali: consentite.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. f-quater, c.p.p.): consentite.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *a querela di parte* (336 c.p.p.), *ma il termine è di 6 mesi; si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui all'ultima parte del comma 4, oppure se l'agente è già stato ammonito dal questore* (art. 8, comma 4, D.L. n. 11/09). *Neppure nei casi di perseguibilità a querela, è ammessa l'estinzione del reato per condotta riparatoria* (162-ter, ultimo comma).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *commi 1 e 2, brevi; comma 3, medi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera oppure vincolata, secondo che lo stato d'ansia, timore o paura sia inteso come esito di una condotta adeguata oppure condizione di punibilità.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento* (quando anche lo si giudicasse reato di pericolo).

Natura: *necessariamente abituale* (la giurisprudenza afferma che sarebbero sufficienti due soli episodi).

Prescrizione: *commi 1 e 2, 6 anni; comma 3, 7 anni e 6 mesi. Se il delitto è commesso nei confronti di una persona minorenni, il termine di prescrizione decorre dai rispettivi accadimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 158.*

Tentativo: *non configurabile* (indirizio da preferire).

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *non pare possibile neppure nei casi di cui al comma 1, sia perché è delitto ontologicamente non tenue, sia perché si consuma con condotte plurime* (131-bis), *pur se, per la giurisprudenza, ne bastano già due.*

Rapporti con altre figure: *per i rapporti con i maltrattamenti, cfr. art. 572; concorre con le lesioni* (a nostro avviso, anche se lievissime e anche con le percosse), *la violenza sessuale e in genere con tutti i reati commessi merce violenza; è però assorbito dall'omicidio aggravato* (art. 576, n. 5.1); *assorbe minaccia e molestie.*

613. Stato di incapacità procurato mediante violenza. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere [85, 86], è punito con la reclusione fino a un anno [690, 691, 728]¹.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità [86, 111, 628 comma 3, 690, 691, 728].

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [111].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Elementi essenziali: *La suggestione ipnotica presuppone, a differenza di quella in veglia, una menomazione dello stato di coscienza. Il reato si consuma dove e quando si realizza lo stato d'incapacità della vittima.*

Arresto: *primo comma, non consentito; terzo comma, facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indizio di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo comma, non consentite; terzo comma, consentite* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *comma 1, non prevista* (550 c.p.p.); *comma 3, prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi* (solo per l'ultimo comma).

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera* (qualsiasi "altro" mezzo).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *permanente* (istantaneo nel solo caso di avvenuta somministrazione, e sempre che il reo non abbia la possibilità di eliminare lo stato d'incapacità della vittima).

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico* (comma 3, n. 1: ma è aggravante).

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (anche nella forma aggravata).

Rapporti con altre figure: *cfr. art. 728.*

613-bis. Tortura. Chiunque, con violenza o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal 18 luglio 2017.

NOTE:

Elementi essenziali: Il comma 2 appare essere circostanza, anche se qualche interprete ritiene che sia figura autonoma. I tre presupposti esatti dalla disposizione sono alternativi. Secondo alcuni orientamenti, il delitto sarebbe incompatibile con il dolo eventuale (ma altro indirizzo non rileva alcun vestigio concludente per tale incompatibilità).

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); nei casi di cui all'ultimo comma, è però obbligatorio (380, comma 1, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite.

Autorità giudiziaria competente: commi 1, 2 e 4 (esclusa l'ultima parte), Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); comma 4, ultima parte, Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.); comma 5, Corte di Assise (5 c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi, ma sono lunghi quelli concernenti il comma 5.

Tipologia: comune (ma l'aggravante del comma 2 disegna un delitto proprio), nel senso che è prevista pure l'ipotesi in cui il delitto può esser commesso, da chicchessia, approfittando della minorata difesa della vittima.

Forma di esecuzione del reato: vincolata, occorrendo violenza o minacce gravi, o comunque crudeltà (che qui viene in considerazione non come impulso, sì bene come modalità dell'azione: «agendo con crudeltà»); per il comma 2, sta l'abuso o la violazione dei doveri.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: per la prima parte del comma 1, necessariamente abituale (richiedendosi più condotte, anche quando legate da una certa unità di tempo e di luogo, e non semplicemente più atti); l'ultima parte del comma 1 (trattamento inumano e degradante), benché la relazione si sia preoccupata di chiarire che occorrono più atti, pare descrivere un delitto per il quale basta anche un sola condotta (iniziale), anche se esige che lo svolgimento permanga per una durata congrua (quand'anche senza interruzioni), sì da comportare, appunto, "un trattamento" (per es., incrudelire sulla vittima mercé il lasciarla per un certo tempo nel grado di un luogo lercio e malsano).

Prescrizione: commi 1, 2 e 4 (esclusa l'ultima parte), 10 anni; comma 4, ultima parte (lesioni gravissime), 15 anni; comma 5, primo periodo, 30 anni; comma 5, secondo periodo, imprescrittibile.

Tentativo: in linea di principio, pare configurabile; tuttavia, specie con riguardo alle condotte reiterate, il punto involge e coinvolge tutte le te-

matriche afferenti alla compatibilità o no del tentativo rispetto ai delitti abituali (pare più plausibile escluderla); quanto al trattamento inumano, ci pare che occorra la prova rigorosa che si sarebbe concretato.

Rapporti con altre figure: deroga all'art. 572; i rapporti con l'art. 605 appaiono molto complessi, e quindi non affrontabili compiutamente in questa sede: in linea generale, ci pare che, mentre i commi 1 e 2 del 605 potrebbero essere assorbiti dall'articolo in esame (sempre che il sequestro non sia propedeutico alla successiva tortura: altrimenti, v'è concorso), il comma 3 di quella norma regoli alcune ipotesi in cui può darsi concorso; nulla quaestio con riguardo all'evento di cui al comma 4 del 605, che è alternativo rispetto all'evento di cui al comma 5 della tortura. Nelle intenzioni del legislatore, i commi 4 e 5 (considerata la severità delle pene) sembrano deputati ad assorbire, rispettivamente, le lesioni (anche gravissime) e l'omicidio (doloso o colposo: compreso l'art. 586); tuttavia, circa le lesioni, si rileva altra grave incongruenza logico-giuridica: a prescindere dal riferimento ad altre aggravanti, le lesioni volontarie gravissime, aggravate dalla circostanza della crudeltà (art. 585, in relazione con gli artt. 577, n. 4, e 61, numero 4), sono punite con un massimo pari a 16 anni di reclusione (laddove il massimo conminato dal 613-bis in esame, che dovrebbe punire anche le condotte sorrette da dolo eventuale, è di 15). Il primo capoverso è norma speciale rispetto all'art. 323 e deroga pure all'art. 608; ci pare, invece, che possa concorrere con gli artt. 606, 607 (con riguardo ai casi in cui il reo riceve il ristretto senza ordine dell'Autorità), 609; di certo concorre con i reati sessuali.

* La circostanza del comma 2 è a effetto semplice (ben che la pena sia stabilita in modo autonomo), e dunque ininfluenza sulle note. Le figure di cui ai commi 4 e 5 sono delitti aggravati dall'evento, talché una parte della dottrina li considera reati autonomi, mentre altri indirizzi e la giurisprudenza li valutano come aggravanti: quelle disciplinate dalla prima parte del comma 4 sono a effetto semplice, e dunque non incidono sulle note; quelle regolate dall'ultima parte del comma 4 e dal comma 5 sono a effetto speciale, talché condizionano le note (nei termini innanzi visti).

** Le note sono state proposte muovendo dal presupposto che il comma 2 sia circostanza aggravante a effetto semplice, e non reato autonomo: in conformità delle rispettive e chiare

relazioni di Camera e Senato, tanto che si precisa persino come la prima stesura prevedesse che il comma 3 fosse riferibile anche all'ipotesi base (comma 1), e non solo alla "fattispecie aggravata" (testualmente) del comma 2 (la novella licenziata evoca solo il comma 2). Qu allora il comma 2 sia reato autonomo, riverberi concreti si hanno sulla competenza e sulla prescrizione.

613-ter. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal 18 luglio 2017.

NOTE:

Elementi essenziali: La figura è considerata reato di pericolo concreto. Da parte quanto si propone alla voce in calce, vi è da rilevare che la norma costituisce deroga all'art. 115.

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: anche se il richiamo al «modo concretamente idoneo» (che ci pare tautologia) potrebbe farla sembrare vincolata, la forma è libera, atteso che ogni tipo di condotta, quando inoffensiva nel concreto, è penalmente irrilevante, stante il dettato del comma 2 dell'art. 49.

Svolgimento che lo perfeziona: azione.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo specifico (ma, come per tutti i delitti di istigazione, l'esegesi è controversa).

Tentativo: *come per tutti i delitti di istigazione, la configurabilità del tentativo è discussa, con tendenza ad ammetterla soltanto nei casi di uso della stampa o di altro mezzo di propaganda (dunque, fuori dei contesti disciplinati da questa norma: come si vedrà qui di seguito).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Rapporti con altre figure: *quantunque sia stata espunta la clausola di riserva che si riferiva all'art. 414, a noi pare che, se l'istigazione è attuata pubblicamente (art. 266, comma 4: ipotesi non incompatibile con la figura, se si pensa, come esempio, all'istigazione, da parte di p.u. in servizio, fatta in luogo pubblico e alla presenza di più persone), il citato 414 (stante la comminatoria più severa) deroghi al presente. Residuo margine di incertezza con riguardo ai casi in cui l'istigato (sempre se non "pubblicamente") sia un militare (p.u. o impiegato di pubblico servizio), dato che la materia è disciplinata pure dal citato art. 266 (comma 1): a noi pare che, se si muove dal presupposto che non v'è concorso formale, il fatto sia da punire in forza dell'art. 266, appunto (data la speciale qualità di chi è istigato), aggravato dal n. 9 dell'art. 61 (il massimo edittale è pari 4 anni di reclusione).*

Sezione IV

Dei delitti contro la invulnerabilità del domicilio

614. Violazione di domicilio. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615; c.p. 1889, 157]^{1, 2}.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno².

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso

con violenza sulle cose [392 comma 2], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

¹ Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Elementi essenziali: *Chi ritiene incidente anche il dissenso presunto afferma che il delitto si configura pure quando il consenso sia carpito con inganno; chi, per contro, ritiene giuridicamente espressivo solo il dissenso tacito è di avviso contrario: il punto è decisivo anche ai fini dello studio dell'art. 624-bis. Lo stabilimento industriale non rientra tra i luoghi cui la norma si riferisce. Circa la nozione di violenza sulle cose, si rimette all'art. 392, comma 2.*

Arresto: *facoltativo in flagranza, anche nei casi di cui ai commi 1 e 2 (381, lett. f-bis, c.p.p.).*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo e secondo comma, consentite quelle coercitive in sede di convalida dell'arresto (391, comma 5, c.p.p.); quarto comma, consentite (280, 287 c.p.p.).*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *primo e secondo comma, a querela di parte (336 c.p.p.); quarto comma, d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *commi 1 e 2, non prevista (550 c.p.p.); comma 4, prevista (416, 418 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera (pur se è disciplinato l'agere clandestinamente, e pur se l'intrattenersi può esser commesso mediante semplice omissione).*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione (nel caso di cui al comma 2, anche omissione).*

Natura: *permanente.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile per l'ipotesi di cui al 1° comma; non configurabile per l'ipotesi di cui al 2° comma (per l'orientamento prevalente).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile (anche nella forma aggravata).*

Rapporti con altre figure: *non assorbe la rapina; è assorbito dall'art. 624-bis; concorre con*

l'art. 615-bis; circa i rapporti con l'esercizio arbitrario, cfr. artt. 392 e 393; circa il dissenso tacito, la dottrina classica e la giurisprudenza meno recente affermano che va distinto dal presunto, sicché, posto che il consenso sia stato espresso, non consuma il delitto chi entri nel domicilio con la riserva mentale di commettere lì un illecito; la giurisprudenza più recente, invece, inizia a sostenere che il reato è integrato ogni qualvolta il consenso non sarebbe stato prestato, se il dominus avesse conosciuto le reali intenzioni dell'agente (tale dicotomia di vedute riverbera effetti anche in merito alla distinzione tra l'art. 624, aggravato o no, e l'art. 624-bis).

615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 1889, 158].

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352, 247, 250, 251], la pena è della reclusione fino a un anno.

Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa¹².

¹ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Elementi essenziali: *La norma esige l'abuso da parte del p.u. Affinché si verta nell'ipotesi del comma 2, le formalità esse devono esser previste dalla legge: se sono rimesse alla discrezionalità dell'agente, esula il reato (salvo che tale discrezionalità sia esercitata "a capriccio": in tal caso, potrebbero eventualmente ricorrere differenti titoli di reato).*

Arresto: *primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); secondo comma, non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *comma 1, d'ufficio (50 c.p.p.); comma 2, a querela di parte (336 c.p.p.). Tuttavia, la procedibilità è sempre d'ufficio, qualora ricorra un'aggravante a effetto speciale (623-ter).*

Udienza preliminare: *comma 1, prevista (416, 418 c.p.p.); comma 2, non prevista (550 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi (solo comma 1).*

Tipologia: *proprio.*

Forma di esecuzione del reato: *vincolata (abuso di potere o inosservanza di formalità).*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione (nel caso dell'intrattenersi, anche omissione).*

Natura: *permanente.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile (con la puntualizzazione che, quanto al trattarsi, la configurabilità del tentativo è conclusione dell'indirizzo prevalente).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile nel caso del comma 2 (giudicato ipotesi autonoma).*

Rapporti con altre figure: *il delitto può esser commesso senza dover necessariamente integrare pure l'abuso d'ufficio.*

* Il 2° comma è ipotesi autonoma.

615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa [120]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di un pubblico servizio

[358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 aprile 1974, n. 98.

² V. anche art. 9, L. 8 aprile 1974, n. 98 sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

NOTE:

Elementi essenziali: *Come per altre fattispecie, l'avverbio "indebitamente" pone dubbi interpretativi: secondo una concezione, sta a indicare semplicemente il fatto non giustificato; secondo altra, introdurrebbe la coscienza dell'antigiuridicità. Talune voci sono orientate a specificare che si tratta di reato istantaneo a effetti permanenti* (che, come è noto, conserva sempre la natura di istantaneo).

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite, ma, con riguardo ai commi 1 e 2, solo quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *a querela di parte* (336 c.p.p.); *d'ufficio* (50 c.p.p.) *se ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma.*

Udienza preliminare: *commi 1 e 2, non prevista* (550 c.p.p.); *comma 3, prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune* (quanto al comma 3, si tratterebbe di reato proprio, qualora fosse giudicato delitto autonomo, e non aggravante).

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (uso di strumenti, ovvero di mezzi d'informazione al pubblico, oppure mercé abuso dei poteri).

Svolgimento che lo perfeziona: *controverso* (con preferenza a considerarlo reato di azione, almeno per quanto attiene alla rivelazione e alla diffusione).

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (anche per il comma 3: sempre che lo si consideri aggravante).

Rapporti con altre figure: *è controverso se possano concorrere i due primi commi; può concorrere con gli artt. 614, 615, 617; l'installazione di un radiotelefono contenente una microspia (o di una ricetrasmittente collegata al telefono) ricade sotto la previsione dell'art. 617-bis, atteso che non si è al cospetto di uno strumento di ripresa sonora (come lo è, invece, il registratore), bensì di un mezzo che intercetta le comunicazioni.*

* *La figura di cui al 3° comma, pur avendo le vestigia di ipotesi autonoma di reato* (per l'orientamento dottrinale prevalente), *è tuttavia dalla giurisprudenza ritenuta circostanza aggravante; essa è a effetto speciale* (dato che prevede, con riguardo al minimo edittale, il raddoppio della pena: 63, comma 3, ultima parte).

615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o re-

lativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio^{1, 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Elementi essenziali: Circa l'avverbio "abusivamente", si rimette all'art. precedente: anche se la figura in esame sembra ancor più designare semplicemente l'assenza di autorizzazione o permesso. Si disputa altresì se sia delitto di danno, oppure di pericolo (per giunta, astratto).

Arresto: primo comma, non consentito; secondo e terzo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo e terzo comma (nell'ipotesi riferita al primo comma), non consentito; terzo comma (nell'ipotesi riferita al secondo comma), consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.); consentite nei casi di cui alla seconda parte del comma 3.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: primo comma, a querela di parte (336 ss. c.p.p.); secondo e terzo comma, d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: comma 1, non prevista (550 c.p.p.); commi 2 e 3, prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (ma non per il primo comma, che non ammette custodia); tuttavia, per l'aggravante di cui all'ultima parte dell'ultimo comma, i termini sono medi.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: è libera nel caso del primo comma (qui l'avverbio «abusivamente» significa "senza autorizzazione o altra giusta causa") e del n. 3 del secondo comma; è vincolata negli altri casi.

Svolgimento che lo perfeziona: azione o omissione.

Natura: istantaneo; permanente nelle ipotesi di condotta consistente nel mantenersi nel sistema (per l'orientamento prevalente).

Prescrizione: 6 anni; 8 anni per l'ipotesi di cui all'ultima parte del 3° comma.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile, tranne che nel caso indicato dall'ultima parte del terzo comma (reclusione da 3 a 8 anni).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (anche per tutte le ipotesi aggravate).

Rapporti con altre figure: può concorrere con l'art. 640-ter; integra questo delitto (e non l'art. 351) la riproduzione di atti, senza che l'originale fuoriesca dal dominio del titolare; l'uso illegale di carte di credito o di pagamento integra l'art. 12 L. n. 197/91 (e non il reato in esame), poiché non vi sono introduzioni di sorta; è controverso se assorba o no l'art. 615-querter.

615-querter. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-querter^{1, 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Elementi essenziali: *Si tratta di reato di pericolo. Il profitto e il danno, sui quali si proietta il dolo specifico, possono ben essere di natura non economica.*

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.).*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera (cfr. articolo precedente).*

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo le rispettive condotte (cfr. anche l'art. 615-bis).*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *non configurabile (per l'orientamento prevalente).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Rapporti con altre figure: *cfr. l'art. precedente e quello che segue.*

615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e poi così sostituito dall'art. 4, L. 18 marzo 2008, n. 48.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Elementi essenziali: *I reati in esame sono considerati di pericolo eventualmente indiretto. I delitti si perfezionano secondo i rispettivi fatti descritti, senza che sia di necessità esatta un'inerferenza concreta sui dati, sul sistema o sulle informazioni.*

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.).*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo le rispettive condotte (cfr. anche l'art. 615-bis).*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *non configurabile (per l'orientamento da preferire).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Rapporti con altre figure: *con riferimento all'azione volta a cagionare il danno, la norma in esame si distingue dalla precedente anche per quanto concerne l'oggetto materiale sul quale si proietta il dolo specifico (oggetto materiale che qui è descritto puntualmente).*

Sezione V

*Dei delitti contro la
inviolabilità dei segreti*

616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da